



FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

C.O.N.I. – Disciplina Associata

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI

Approvato dal C.F. della F.Cr.I. con deliberazione n° 7 del 05/03/2016

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Attività ufficiale della Federazione Cricket Italiana
- Art. 2 - Attività Sportiva Federale - Categorie

TITOLO II - GARE

- Art. 3 - Anno sportivo
- Art. 4 - Disposizioni Organizzative Annuali
- Art. 5 - Gironi, calendari, orari e spostamento gare
- Art. 6 - Omologazione delle gare
- Art. 7 - Recupero delle gare
- Art. 8 - Obbligo di disputare le gare
- Art. 9 - Prescrizioni per le A.S.A. organizzatrici o ospitanti
- Art. 10 - Classifiche
- Art. 11 - Rinvio al regolamento di Giustizia e Disciplina

SEZIONE I - SQUADRE E GIOCATORI

- Art. 12 - Partecipazione
- Art. 13 - Partecipazione di giocatori a gare
- Art. 14 - Formazione delle A.S.A.
- Art. 15 - Composizione numerica delle A.S.A.
- Art. 16 - Sostituzioni

- Art. 17 - Equipaggiamento
- Art. 18 - Abbigliamento, Colore, Nomina e Numerazione delle maglie
- Art. 19 - Palle
- Art. 20 - Capitano della A.S.A.
- Art. 21 - Doveri dei partecipanti alla gara
- Art. 22 - Elenco e verifica dei partecipanti
- Art. 23 - Partecipazione alle gare "sub judice"
- Art. 24 - Compiti del capitano
- Art. 25 - Compiti, diritti e doveri dei Dirigenti Accompagnatori
- Art. 26 - Dirigente addetto agli arbitri
- Art. 27 - Obbligo della presenza del servizio sanitario
- Art. 28 - Rinvio al regolamento di Giustizia e Disciplina

SEZIONE II - CAMPO DI GIOCO

- Art. 29 - Campi di gioco
- Art. 30 - Misure e caratteristiche
- Art. 31 - Pitch - Campo per destinazione
- Art. 32 - Omologazione e variazioni dei campi di gioco
- Art. 33 - Oneri della A.S.A. ospitante od organizzatrice
- Art. 34 - Indisponibilità del campo di gioco
- Art. 35 - Efficienza del campo di gioco
- Art. 36 - Attrezzature del campo di gioco
- Art. 37 - Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara
- Art. 38 - Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara
- Art. 39 - Irregolarità del campo di gioco
- Art. 40 - Impraticabilità del campo di gioco prima e durante la gara
- Art. 41 - Regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco
- Art. 42 - Ordine pubblico nei campi di gioco
- Art. 43 - Incidenti sui campi di gioco
- Art. 44 - Ingresso agli impianti di gioco
- Art. 45 - Accesso al Campo di Gioco
- Art. 46 - Rinvio al regolamento di Giustizia e Disciplina

SEZIONE III - ORGANI DI CONTROLLO TECNICO-ORGANIZZATIVO

- Art. 47 - Individuazione
- Art. 48 - Competenze

SEZIONE IV - ORGANI DI CAMPO

- Art. 49 - Elencazione
- Art. 50 - Compiti degli arbitri
- Art. 51 - Poteri degli arbitri in ordine alla prosecuzione od interruzione delle gare
- Art. 52 - Assenza e indisponibilità degli arbitri nelle gare non a concentramento
- Art. 53 - Commissari di campo
- Art. 54 - Responsabili Federali di tornei e concentramenti
- Art. 55 - Designazioni arbitrali
- Art. 56 - Mancanza o smarrimento referto
- Art. 57 - Scorer - Addetto al punteggio

SEZIONE V - L'OMOLOGAZIONE DELLE GARE

- Art. 58 - I documenti ufficiali di gara
- Art. 59 - Validità e rilevanza dei documenti ufficiali di gara
- Art. 60 - Trasmissione dei documenti ufficiali di gara
- Art. 61 - Redazione e trasmissione dei documenti ufficiali di gara in mancanza di arbitri
- Art. 62 - Nozione di omologazione

TITOLO III - CAMPIONATI

- Art. 63 - Campionati e Tornei ufficiali
- Art. 64 - Ordinamento dei campionati
- Art. 65 - Obbligo di disputa delle gare di campionato
- Art. 66 - Impiego di atleti stranieri
- Art. 67 - Nozione di partecipazione ai campionati
- Art. 68 - Aggiudicazione del titolo di "Campione d'Italia"
- Art. 69 - Iscrizioni ai campionati
- Art. 70 - Campionati a partecipazione limitata
- Art. 71 - A.S.A. aventi diritto
- Art. 72 - Classificazione delle riserve
- Art. 73 - Riapertura dei termini
- Art. 74 - Campionati a libera partecipazione
- Art. 75 - Squadre della stessa A.S.A. nello stesso campionato.
- Art. 76 - Rinuncia alla partecipazione
- Art. 77 - Classifica
- Art. 78 - Norme per le qualificazioni
- Art. 79 - Parametri discriminanti in classifica in caso di parità
- Art. 80 - Cauzione
- Art. 81 - Rinuncia preventiva alla disputa di una gara
- Art. 82 - Mancata o ritardata presentazione in campo
- Art. 83 - Riconoscimento della causa di forza maggiore
- Art. 84 - Ritiro da gara
- Art. 85 - Ritiro durante il campionato
- Art. 86 - Ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a gare
- Art. 87 - Rinuncia alla prosecuzione nei campionati a più fasi
- Art. 88 - Ritiro definitivo
- Art. 89 - Rimborso delle spese di viaggio
- Art. 90 - Indennizzi per assenza di arbitri
- Art. 91 - Indennizzi per irregolarità e/o impraticabilità di campo
- Art. 92 - Esclusione dalla partecipazione a gare
- Art. 93 - Ripetizione di gara annullata
- Art. 94 - Incontri su campo neutro a seguito squalifica del campo
- Art. 95 - Incontri su campo neutro per la disputa di concentramenti ed eventuali spareggi previsti dai regolamenti specifici delle singole manifestazioni.
- Art. 96 - Rinvio al regolamento di Giustizia e Disciplina

TITOLO IV - ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE INTERNAZIONALE

- Art. 97 - Norme regolamentari applicabili
- Art. 98 - Doveri delle A.S.A. e degli atleti in ordine all'attività internazionale ufficiale

TITOLO V - ATTIVITÀ EXTRA FEDERALE

- Art. 99 - Tornei organizzati dalle A.S.A.
- Art. 100 - Organizzazione di singoli incontri
- Art. 101 - Norme regolatrici dell'attività extra-federale
- Art. 102 - Attività extra-federale non indetta da A.S.A.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Attività ufficiale della Federazione Cricket Italiana

1. L'attività ufficiale della Federazione Cricket Italiana (F.Cr.I.) si divide in Federale ed Extrafederale.
 - a) l'attività Federale è costituita dai campionati ed i tornei ufficiali a carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, indetti dalla F.Cr.I. e organizzati dagli organi Federali preposti; è inoltre considerata attività Federale tutta quella svolta dalle rappresentative nazionali di ogni ordine e grado;
 - b) l'attività Extrafederale consiste in tutta l'attività ufficiale non organizzata dalla F.Cr.I., ma da quest'ultima autorizzata ed ufficialmente riconosciuta.

Art. 2 - Attività Sportiva Federale - Categorie

1. L'attività sportiva federale è suddivisa in attività agonistica e attività di propaganda.
2. Il settore agonistico cura l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività agonistica garantendone la regolarità.
3. Il settore propaganda cura l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amatoriale garantendone la regolarità.
4. Tutti gli atleti partecipanti all'attività ufficiale della F.Cr.I. devono essere tesserati.

TITOLO II - GARE

Art. 3 - Anno sportivo

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno solare.

Art. 4 - Disposizioni Organizzative Annuali

1. Entro il 15 febbraio di ciascun anno sportivo il Consiglio Federale (C.F.) emana le Disposizioni Organizzative Annuali (D.O.A.) riguardanti:
 - a) i tornei ufficiali con le rispettive ipotesi di formule, calendari e regolamenti in funzione del numero di Associazioni Sportive Affiliate (A.S.A.) iscritte;
 - b) le disposizioni organizzative di ogni singolo campionato o torneo sempre in funzione del numero di A.S.A. iscritte;
 - c) le tasse e contribuzioni federali;
 - d) le date di scadenza dei tesseramenti relativi ai singoli campionati;
 - e) le disposizioni inerenti le caratteristiche dei campi di gioco;
 - f) quant'altro previsto dai regolamenti federali, perché ritenuto utile e necessario all'ordinato svolgimento dell'attività.
2. Le D.O.A. hanno efficacia immediata, venendo pubblicate su apposito comunicato, distribuito a tutte le A.S.A. affiliate dalla Segreteria Federale.
3. Le disposizioni organizzative possono essere modificate in qualsiasi momento con apposite delibere del C.F. nelle quali sarà precisato il momento della loro entrata in vigore.
4. Per A.S.A. interessate si intendono quelle partecipanti ai campionati o tornei ufficiali cui le modifiche si riferiscono.

Art. 5 - Gironi, calendari, orari e spostamento gare

1. Tutte le gare devono svolgersi secondo il loro calendario, e cioè nel giorno, sul campo, all'ora e nell'ordine previsti dai comunicati ufficiali o dai provvedimenti degli organi competenti.
2. Variazioni potranno essere disposte dagli organi stessi, compatibilmente con le esigenze organizzative, in caso di accordo direttamente tra le A.S.A. impegnate nella gara, e, qualora sussistano validi motivi, anche in caso di disaccordo ma, nei casi di pertinenza, sempre con il consenso del Gruppo Italiano Arbitri di Cricket (GIACS).
3. Nelle manifestazioni a concentrazione ed a A.S.A. ridotte eventuali variazioni, sia d'ufficio che su richiesta di parte interessata, di ogni genere saranno a discrezione del Responsabile federale del torneo.
4. Il C.F. promulga i regolamenti delle singole manifestazioni contenenti anche calendario ed orario delle gare.

5. Le A.S.A. per ottenere lo spostamento della data di una gara debbono presentare, almeno 7 giorni prima della data fissata per la gara, regolare richiesta motivata corredata dall'adesione scritta della A.S.A. avversaria, fatti salvi eventuali termini diversi previsti dai regolamenti specifici di ogni torneo.
6. Per il mutamento dell'orario e/o del campo all'interno dello stesso comune necessitano almeno ~~48~~ 72 ore, ferma restando l'adesione dell'A.S.A. avversaria e del GIACS.
7. Il C.F. può disporre d'autorità le variazioni di data, orario o campo in presenza di casi di forza maggiore o di eventi di particolare rilevanza.
8. Il C.F. è tenuto a concedere, a documentata richiesta, gli spostamenti di gare di campionato che interessano A.S.A. con giocatori convocati dal Settore A.S.A. Nazionali o con giocatori che devono prendere parte a gare o a concentramenti disposti dal Settore Giovanile.

Art. 6 - Omologazione delle gare

1. I risultati di ogni gara diventano ufficiali con la pubblicazione del provvedimento di omologazione disposto dai competenti Organi Federali.
2. Le gare alle quali hanno partecipato atleti sub-judice non possono essere omologate fino a quando la Segreteria Federale non avrà confermato la regolare posizione dell'atleta.
3. Anche in pendenza di omologazione il Giudice Sportivo deve emanare i provvedimenti disciplinari per i fatti che risultano dal referto arbitrale o che siano stati accertati a seguito di indagine.

Art. 7 - Recupero delle gare

1. In caso si debba procedere al recupero di una gara non disputata o non condotta a termine per circostanze non imputabili, neppure oggettivamente, alle A.S.A., la ripetizione è regolata discrezionalmente dal C.F.
2. Nel caso che dalla ripetizione della gara non possano derivare mutamenti importanti in posizione di classifica o effetti di rilievo ai fini dell'attività sportiva associativa, il recupero può essere annullato per motivi organizzativi con decisione insindacabile.

Art. 8 - Obbligo di disputare le gare

1. Le A.S.A. hanno l'obbligo di iniziare e condurre a termine le gare.
2. Le A.S.A. partecipanti alla gara devono presentarsi in campo per disputarla al campo nel giorno e nell'ora stabilita.
3. Nelle gare di campionato l'ora di inizio non può comunque subire ritardi superiori a 30 minuti per fatto imputabile alle A.S.A. partecipanti. Le disposizioni organizzative dei concentramenti e dei tornei possono ridurre tale termine fino alla metà.
4. Nelle gare di cricket a A.S.A. ridotte è consentita una tolleranza rispetto all'orario prefissato di massimo 15 minuti.
5. Quando il ritardo nello svolgimento della gara discenda da problemi ed eventi organizzativi non imputabili alle A.S.A., o quando, essendo il ritardo imputabile ad una A.S.A., l'altra consente di disputare ugualmente la gara, questa va disputata salvo che, non possa avere corretto svolgimento sotto il profilo tecnico a giudizio discrezionale e insindacabile degli ufficiali di gara.
6. Limitatamente a gare del Campionato di Serie A e solo in caso di arrivo a destinazione di mezzo pubblico con un ritardo di almeno 60' sull'orario previsto ovvero 90' in trasferte superiori a 500 chilometri sola andata, il C.F., nei limiti di compatibilità con il tipo di manifestazione sportiva ove inserita la gara e con le relative esigenze organizzative, può disporre la ripetizione della medesima, sempreché la A.S.A. interessata ne abbia fatto pervenire, via fax e/o email, espressa richiesta entro e non oltre il giorno successivo a quello fissato per l'incontro, salvo rimettere o spedire a mezzo raccomandata a/r o mail certificata, nel termine perentorio di due giorni da quello stabilito dalla richiesta, idonea e probante documentazione ed ogni eventuale motivazione.
7. Si applica la disposizione del comma precedente anche nel caso di eventi di forza maggiore in cui siano coinvolte le A.S.A. purché di particolare immediata apprezzabilità e direttamente riscontrabili.

Art. 9 - Prescrizioni per le A.S.A. organizzatrici o ospitanti

1. L'A.S.A. organizzatrice od ospitante deve assicurare la regolare effettuazione delle gare, predisponendo quanto opportuno e necessario.

2. Inoltre, deve assicurare la tutela degli ufficiali di gara, dei componenti delle A.S.A. partecipanti, prima, durante e dopo l'incontro, per tutto il periodo di permanenza nel campo di gioco.

Art. 10 - Classifiche

1. In ogni manifestazione organizzata dalla F.Cr.I. o da essa ufficialmente riconosciuta, che non si svolga ad eliminazione diretta, è stilata una classifica a punti secondo le modalità fissate dal regolamento della singola manifestazione.

Art. 11 - Rinvio al regolamento di Giustizia e Disciplina

1. Il regolamento di Giustizia e Disciplina stabilisce le sanzioni conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente titolo.

SEZIONE I - SQUADRE E GIOCATORI**Art. 12 - Partecipazione**

1. Ai campionati e tornei ufficialmente indetti ed organizzati dalla F.Cr.I. possono partecipare solamente A.S.A., allenatori e giocatori tesserati per la F.Cr.I.
2. All'attività ufficiale indetta dal Settore Propaganda della F.Cr.I. possono prendere parte tutti quei soggetti che la circolare normativa del Settore ed il suo Regolamento stabiliscono per lo svolgimento dell'attività amatoriale e di propaganda della F.Cr.I.

Art. 13 - Partecipazione di giocatori a gare

1. Fatta eccezione per i tornei a concentramento, è fatto divieto ad un giocatore disputare nella stessa giornata solare più di una partita superiore ai 30 over.
2. È fatto divieto alle A.S.A. di iscrivere a referto un numero maggiore di atleti tesserati in prestito rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.
3. È fatto obbligo alle A.S.A. di iscrivere a referto atleti "under" nel numero stabilito dalle norme vigenti e di non iscrivere a referto atleti "over" più del numero stabilito.
4. È fatto divieto alle A.S.A. di iscrivere a referto più di sedici giocatori in una partita a undici e più di quattro giocatori oltre a quelli previsti negli incontri a numeri ridotti.
5. È fatto divieto alle A.S.A. di iscrivere a referto in altri campionati giocatori e/o giocatrici che per la loro età possono partecipare esclusivamente ai campionati e trofei giovanili di categoria.
6. È fatto divieto alle A.S.A. di iscrivere a referto tesserati (giocatore, allenatore, aiuto allenatore), colpiti da provvedimenti di squalifica.
7. È fatto divieto alle A.S.A. partecipanti ai campionati ed ai tornei ufficiali di far giocare contemporaneamente un numero maggiore di atleti, tesserati come stranieri, rispetto a quello stabilito dalle vigenti disposizioni federali.

Art. 14 - Formazione delle A.S.A.

1. Tutti i partecipanti ad una gara devono essere in posizione regolare secondo le norme dell'ordinamento federale. Agli effetti delle disposizioni disciplinari sono in posizione irregolare i partecipanti ad una gara:
 - a) che non siano tesserati con riferimento alla categoria specifica con la quale intervengono;
 - b) che siano colpiti da provvedimenti inibitivi in atto;
 - c) che non siano abilitati a partecipare in relazione al tipo di manifestazione sportiva, per quanto attiene al requisito dell'età o ad eventuali altri requisiti specificatamente richiesti, ovvero per norma di divieto.

Art. 15 - Composizione numerica delle A.S.A.

1. Nessuna gara può avere inizio o può proseguire se per ciascuna delle due A.S.A. non siano presenti sul campo di gioco il numero minimo di giocatori previsti dal regolamento specifico della manifestazione.

Art. 16 - Sostituzioni

1. Sono consentite sostituzioni fino ad un massimo di tre, limitatamente al fielding conformemente alle regole del M.C.C.
2. I sostituti devono avere gli stessi requisiti dei sostituiti, nel senso che in nessun momento una A.S.A. può avere in campo un numero di giocatori stranieri superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni federali.

3. Eventuali sostituti aggiuntivi oltre il numero di tre sono soggetti al consenso del capitano avversario.

Art. 17 – Equipaggiamento

1. L'equipaggiamento dei giocatori deve essere conforme alle prescrizioni dei regolamenti tecnici di gioco previsto dalle regole MCC ed alle normative dell'International Cricket Council
2. Nessun giocatore potrà usare accessori, sia alle mani che in altra parte del corpo, che a giudizio dell'arbitro possano costituire vantaggio per se e/o pericolo per gli altri giocatori.

Art. 18 Abbigliamento, Colore, Nomina e Numerazione delle maglie

1. Tutte le squadre appartenenti ad A.S.A. partecipanti all'attività agonistica federale devono notificare annualmente alla Segreteria Federale entro il 31 marzo di ogni anno, il colore del vestiario da gioco. Le A.S.A. che intendessero avere due serie di maglie, dovranno averne almeno una di colore chiaro. La presente norma si applica a tutte le A.S.A. partecipanti ai campionati nazionali, regionali e provinciali.
2. Tutti i giocatori di ogni A.S.A. devono scendere in campo vestendo uniformemente e, pertanto, indossando camicie o magliette, polo a manica lunga o mezza manica, pantaloni lunghi ed eventualmente golf con collo a V e/o tuta sociale. Le uniformi possono essere bianche o colorate con possibilità di ricamo colorato su golf con collo a V bianco. In caso di uniformi colorate, queste devono consentire, a giudizio degli arbitri, una piena ed integrale visione della palla da gioco. Le eventuali sovravestizioni sono anch'esse soggette ad uniformità.
3. Non è consentito l'uso di colori che non permettano la piena ed integrale visione della palla da gioco.
4. E' consentito alle A.S.A. la copertura della superficie della divisa fino a 200 cmq. con le scritte sociali e/o pubblicitarie.
5. E' consentita alle A.S.A. la numerazione e personalizzazione delle magliette da gioco, ferma restando la consegna della lista riportante nome del tesserato – numero assegnato per la stagione o per la gara – nome stampato sulla maglietta.
6. La A.S.A. ospitante dovrà cambiare la propria maglia di gara nel caso in cui gli arbitri ritengano impossibile dirigere la partita per la confusione dei colori delle maglie. L'eventuale uso dell'uniforme bianca deve essere specificamente consentito dalla normativa di ogni singolo torneo.

Art. 19 - Palle

1. Alla A.S.A. ospitante e, negli incontri in campo neutro a concentramento, ad entrambe le A.S.A. fa obbligo di mettere a disposizione degli arbitri, all'inizio di ogni gara, il numero di palle regolamentari nuove uguali ed omogenee previste dal regolamento del torneo ed un adeguato numero di palle sostitutive, del tipo annualmente stabilito dal C.F. o, mancando tale indicazione, in tutto conformi alle prescrizioni dei regolamenti tecnici di gioco come previsto dall'art. 5 delle Leggi del Cricket M.C.C.
2. La mancata disputa o l'impossibilità di portare a termine la gara per indisponibilità di palle da gioco sarà imputabile rispettivamente alla A.S.A. ospitante o ad ambedue le A.S.A. in caso d'incontro campo neutro.
3. Nelle finali nazionali a concentramento dei tornei giovanili, la fornitura delle palle da gioco sarà a carico della F.Cr.I.

Art. 20 - Capitano della A.S.A.

1. Per ogni A.S.A. deve essere designato un capitano sui cui compiti dispone l'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 21 - Doveri dei partecipanti alla gara

1. Ciascun partecipante alla gara deve uniformarsi, nell'osservanza dei regolamenti di gioco, ai principi della lealtà e dell'etica sportiva, astenendosi da qualsiasi atto o manifestazione scorretti o violenti, attenendosi alle decisioni arbitrali, in particolare a quelle di contenuto disciplinare, osservando in generale comportamento corretto verso tutti gli altri partecipanti, gli organi di campo, le persone ammesse al recinto di gioco e il pubblico, astenendosi dallo interferire nello svolgimento della gara e dal commentare in qualsiasi modo l'operato degli organi di campo.

Art. 22 - Elenco e verifica dei partecipanti

1. Per ogni squadra i giocatori e le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere indicati in apposito elenco nominativo, accompagnato, al fine del riconoscimento delle persone elencate, dai documenti di tesseramento validati per l'anno in corso ed in loro mancanza, o per le persone prive di tessera associativa, di un documento personale di riconoscimento.
2. Per le gare di campionato l'elenco:

- a) deve distinguere i giocatori titolari dai sostituti;
 - b) deve essere presentato ad uno degli arbitri in duplice copia sottoscritta dal capitano, una delle quali viene dall'arbitro consegnata all'altra A.S.A., previa verifica delle identità;
 - c) può essere variato solo fino al momento del sorteggio e la variazione deve essere comunicata dall'arbitro all'altra A.S.A. prima di procedere al sorteggio medesimo.
3. Per le gare a numero ridotto gli elenchi:
- a) devono essere presentati, in duplice copia sottoscritta dal capitano o da un dirigente per i tornei giovanili, al responsabile federale del torneo che ne annota il momento di presentazione,;
 - b) sono definitivi e pertanto non potranno subire variazioni od aggiunte.
4. Gli elenchi dei partecipanti alla gara devono essere presentati almeno ~~15~~ 30 minuti prima dell'incontro. La loro presentazione, corredata dalla relativa documentazione, è un presupposto essenziale per la partecipazione alla gara, abilitando la A.S.A. a scendere in campo dopo le operazioni di riconoscimento, e pertanto, qualora una A.S.A. presenti l'elenco o la relativa documentazione oltre tale termine, sarà ad essa imputabile l'eventuale conseguente superamento dal momento stabilito per l'inizio dell'incontro con conseguente perdita del sorteggio.

Art. 23 - Partecipazione alle gare "sub judge"

1. I giocatori sprovvisti del cartellino e ammessi alla gara in base a documento di riconoscimento vi partecipano "sub judge" e sotto la responsabilità del capitano previa apposizione della loro firma sull'elenco, nel quale dovranno essere indicati gli estremi del documento personale presentato.

Art. 24 - Compiti del capitano

1. Il capitano rappresenta la A.S.A. di fronte agli arbitri, rimanendo responsabile della sua disciplina collettiva. Egli deve intervenire attivamente, se necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto dei Regolamenti e delle decisioni arbitrali e deve, in ogni circostanza, prestare efficace assistenza agli arbitri per prevenire e sedare incidenti.
2. Solo il capitano può, a gioco fermo o al termine della gara, chiedere eventuali chiarimenti agli arbitri, in forma corretta e rispettosa.
3. Egli solo può impartire consigli e ordini ai propri giocatori e ne può ordinare l'allontanamento dal campo dandone avviso agli arbitri.
4. Compete al capitano inoltre, a parte quanto espressamente previsto nel regolamento tecnico di gioco, dal presente regolamento, dal regolamento di disciplina e dal regolamento di giustizia:
 - sottoscrivere e consegnare agli Arbitri l'elenco dei giocatori della propria A.S.A.;
 - provvedere alla consegna agli stessi delle palle regolamentari;
 - far scendere la A.S.A. sul terreno di gioco e schierarla al segnale degli arbitri;
 - presentare agli arbitri nei casi, nelle forme e nei termini previsti, eventuali avvisi di impugnazione.
5. Nei tornei giovanili con atleti minorenni i dirigenti accompagnatori devono sottoscrivere l'elenco dei giocatori al posto del capitano.

Art. 25 - Compiti, diritti e doveri dei Dirigenti Accompagnatori

1. Il dirigente accompagnatore di A.S.A., svolge le sotto elencate funzioni:
 - a) rappresenta a tutti gli effetti, anche per quanto concerne questioni amministrative relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla A.S.A. avversaria, la A.S.A. da lui accompagnata;
 - b) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua A.S.A. per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali;
 - c) deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo, facendosi identificare, prima della consegna delle liste giocatori facendosi registrare a referto e facendo poi registrare a i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste dalle D.O.A.;
2. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e le sue mansioni vengono svolte dal capitano della A.S.A..

Art. 26 - Dirigente addetto agli arbitri

1. La A.S.A. ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente tesserato.
2. Detto dirigente deve essere a disposizione degli arbitri a partire dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.
3. Il dirigente addetto agli arbitri deve controllare il rispetto del divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri.

4. Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto venga richiesto dagli arbitri in merito all'ordine pubblico, alla logistica ed a quanto altro necessario o utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.
5. Tale dirigente dovrà essere registrato a referto, ferma restando la non esclusività dell'incarico e la facoltà di alternanza in presenza di servizio continuo.
6. Le D.O.A. precisano per quali campionati la presenza del dirigente addetto agli arbitri sia obbligatoria.
7. Per tutti gli altri campionati, nei quali sia facoltativa, i compiti sono svolti dal dirigente accompagnatore o in mancanza di quest'ultimo dal capitano della A.S.A. ospitante.

Art. 27 - Obbligo della presenza del servizio sanitario

1. E' obbligatoria la presenza in campo del servizio sanitario durante la disputa delle gare dei campionati nazionali, maschili e femminili, e dei campionati regionali indicati nelle D.O.A.
2. La A.S.A. ospitante ha l'obbligo, prima dell'inizio della gara, di identificare e far riconoscere dagli arbitri l'incaricato del servizio sanitario che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita.
3. Il riconoscimento avverrà mediante l'esibizione del tesserino di qualifica professionale o il certificato di primo soccorso in corso di validità.
4. Durante la gara il responsabile del servizio sanitario dovrà posizionarsi all'interno dell'impianto di gioco e potrà sedere sulla panchina della A.S.A. ospitante.
5. La A.S.A. ospitante sarà comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dal responsabile del servizio sanitario.
6. Il mancato riconoscimento del responsabile del servizio sanitario o il parziale assolvimento ai suoi compiti comporta per l'A.S.A. ospitante le sanzioni previste dal regolamento specifico della manifestazione.

Art. 28 - Rinvio al regolamento di Giustizia e Disciplina

1. Il regolamento di Giustizia e Disciplina stabilisce le sanzioni conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente titolo.

SEZIONE II - CAMPO DI GIOCO

Art. 29 - Campi di gioco

1. All'atto d'iscrizione all'attività, le A.S.A. sono tenute ad indicare sull'apposito modulo il campo di gioco che intendono usare, confermando di averne la disponibilità per l'attività a cui si richiede l'iscrizione e specificando le sue dimensioni, l'ubicazione e l'Ente proprietario. La mancata effettiva disponibilità del campo di gioco comporta per la A.S.A. in difetto la perdita della gara secondo i rispettivi regolamenti delle singole manifestazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Tutti i campi devono essere stati omologati dalla Commissione Impianti della F.Cr.I. o, in sua vece, dal C.F.
3. Costituiscono parte integrante del campo di gioco le attrezzature necessarie allo svolgimento del gioco che debbono essere, sempre e tempestivamente, messe a disposizione degli arbitri.
4. Il C.F. può concedere deroga, solo annualmente e dietro presentazione di apposita richiesta all'atto d'iscrizione, ai campi di gioco che non corrispondano ai requisiti e alle misure fissate dal seguente art. 30.
5. E' facoltà del C.F. stabilire ed indicare nelle D.O.A. i campionati o tornei per i quali siano necessarie o consentite particolari misure dei campi di gioco e quelli per i quali sia obbligatorio l'uso di impianti coperti.
6. E' facoltà del C.F. concedere, in via eccezionale ed in casi di comprovata forza maggiore, l'autorizzazione a disputare una o più gare in campo ubicato in un Comune diverso da quello ove è sita la sede originaria della A.S.A.
7. Il C.F. deve altresì adottare le delibere più opportune, per garantire la regolarità dei campionati, per i casi di comprovata indisponibilità di impianti a seguito di scioperi od occupazioni.

Art. 30 - Misure e caratteristiche

1. In conformità con quanto previsto dalle playing conditions per i One Day Internationals, art 19 comm. 1 e 2 (edizione 1 Ottobre 2009) dell' International Cricket Council si prevede quanto segue, per i campi di categoria INTERNAZIONALE:

- a. Le distanze vanno verificate dal centro del pitch utilizzato.
 - b. l'area di gioco dovrà prevedere una misura minima di 137.16 metri (150 yards) misurati da boundary a boundary parallelamente ("square of the wicket") al lato minore del pitch. La parte più corta non dovrà risultare inferiore a 59.43 metri (65 yards).
 - c. I boundary verticali ("straight boundary") rispetto al pitch dovranno prevedere in ambo le direzioni una misura minima di 64.01 metri (70 yards)
2. In conformità con quanto previsto dalle playing conditions per i One Day Internationals, art 19 comm. 1 e 2 (edizione 1 Ottobre 2009) dell' International Cricket Council si prevede quanto segue, per i campi di categoria SERIE A:
- a. Le distanze vanno verificate dal centro del pitch utilizzato.
 - b. l'area di gioco dovrà prevedere una misura minima di 109.73 metri (120 yards) misurati da boundary a boundary parallelamente ("square of the wicket") al lato minore del pitch. La parte più corta non dovrà risultare inferiore a 45.72 metri (50 yards).
 - c. I boundary verticali, ("straight boundary") rispetto al pitch dovranno prevedere in ambo le direzioni una misura minima di 50.29 metri (55 yards)
3. In conformità con quanto previsto dalle playing conditions per i One Day Internationals, art 19 comm. 1 e 2 (edizione 1 Ottobre 2009) dell' International Cricket Council si prevede quanto segue, per i campi di categoria SERIE B, COPPA ITALIA, U19 e U17:
- a. Le distanze vanno verificate dal centro del pitch utilizzato.
 - b. l'area di gioco dovrà prevedere una misura minima di 91.44 metri (105 yards) misurati orizzontalmente ("square of the wicket") da boundary a boundary al pitch. La parte più corta non dovrà risultare inferiore a 41.15 metri (42 yards).
 - c. I boundary verticali ("straight boundary") rispetto al pitch dovranno prevedere in ambo le direzioni una misura minima di 38.4 metri (45 yards)
4. In conformità con quanto previsto dalle playing conditions per i One Day Internationals, art 19 comm. 1 e 2 (edizione 1 Ottobre 2009) dell' International Cricket Council si prevede quanto segue, per i campi di categoria SERIE C:
- a. Le distanze vanno verificate dal centro del pitch utilizzato.
 - b. l'area di gioco dovrà prevedere una misura minima di 59.44 metri (65 yards) misurati da boundary a boundary parallelamente ("square of the wicket") al lato minore del pitch. La parte più corta non dovrà risultare inferiore a 28.35 metri (31 yards).
 - c. I boundary verticali, ("straight boundary") rispetto al pitch dovranno prevedere in ambo le direzioni una misura minima di 45.72 metri (50 yards)

Nessuna misura minima è prevista per la promozione e lo sviluppo, fermo restando che il campo da gioco non deve risultare pericoloso per i partecipanti (under 13, scuole cricket, PPS, GSS);

In merito al tipo di omologa si sottolinea che i parametri tenuti in considerazione per le varie tipologie di omologa sono:

1. Dimensioni (minime in metri)
2. Pitch;
3. Strutture disponibili;
4. Outfield;
5. Disponibilità di utilizzo;

In considerazione di quanto riportato sopra si prega di far riferimento alla tabella sotto per verificare i requisiti minimi per il tipo di omologa:

OMOLOGA	Pitch*	Strutture	Out-Field	Misure
Internazionale	Naturale/Fisso	Spogliatoi con servizi	Erboso	137.16 x 128.02
Serie A	Fisso/Rimovibile	Spogliatoi con servizi	Erboso/Terra	109.73 x 100.58
Serie B;U19;U17;C.I	Fisso/Rimovibile	Spogliatoi con servizi	Terra	91.44 x 82.3
Serie C	Fisso/Rimovibile		Terra	59.44 x 91.44
Under 13	Fisso/Rimovibile		Terra	

*si prega di far riferimento al Art. 31 del regolamento

Art. 31 - Pitch – Campo per destinazione

Si indica pitch, la zona centrale del campo di lunghezze minima 21 metri e larghezza minima 2,50 metri, la cui superficie deve essere livellata e uniforme.

Il pitch può essere naturale, artificiale con tappeto artificiale fisso o artificiale con tappeto artificiale rimovibile

Art. 32 - Omologazione e variazioni dei campi di gioco

1. Per tutti i campionati di carattere nazionale, maschili e femminili, la Commissione Impianti, o in sua assenza il C.F., provvede all'omologazione del campo di gioco, da ciascuna A.S.A. utilizzato per le gare dei campionati cui partecipa secondo le modalità stabilite dall'art. 30 del presente Regolamento.
2. L'omologazione deliberata dalla Commissione Impianti ad una A.S.A. ha valore per tutte le altre A.S.A. che partecipano a campionati inferiori, utilizzando lo stesso impianto di gioco.
3. Per tutti gli altri campionati, sono competenti i **Comitati Delegati** Regionali nel cui ambito territoriale sono ubicati i campi di gioco ed hanno sede le A.S.A. richiedenti, con le modalità fissate dalla Commissione Impianti e/o C.F.
4. L'omologazione rimane valida a tempo indeterminato per tutte le A.S.A. che usufruiscono dell'impianto in questione. La Commissione Impianti e/o C.F. dovrà provvedere ad una nuova omologazione:
 - a) Qualora il campo subisca modifiche essenziali nelle misure e/o attrezzature sia in seguito a lavori di ristrutturazione che di adeguamenti a nuove disposizioni in materia stabilite dall' I.C.C.;
 - b) Qualora una A.S.A. neopromossa ad un campionato nazionale intenda usufruire di un campo omologato da un Organo periferico.
 - c) Qualora il campo resti completamente inattivo per più di una stagione sportiva
5. Le A.S.A. che non adempiono, completamente o parzialmente, alle disposizioni impartite e nei termini fissati dagli organi competenti, sono deferite al Giudice Unico per i provvedimenti disciplinari di competenza.
6. I verbali contenenti la rilevazione dei dati devono essere sottoscritti dalle persone incaricate dei rilevamenti e controfirmati dal Presidente della F.Cr.I che delibera la omologazione del campo.
7. Al verbale debbono essere unite le cartografie di ubicazione dell'impianto corredate da una fotografia del campo di gioco.
8. Il provvedimento di omologazione del campo non costituisce prova opponibile nella discussione del reclamo previsto per irregolarità del campo di gioco.
9. Le variazioni successive all'omologazione debbono essere immediatamente comunicate agli Organi competenti per la loro registrazione sul provvedimento di omologazione.
10. Il provvedimento di omologazione, con allegati il verbale di rilevazione dei dati, le successive variazioni e l'intera documentazione relativa, deve essere depositato presso la Segreteria Federale ed una copia integrale deve essere a disposizione degli arbitri e delle A.S.A. ospitate presso il campo di gioco.
11. Per i provvedimenti emanati dai Delegati Regionali una copia integrale deve essere altresì trasmessa alla Commissione Impianti o al C.F., nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio dei campionati.
12. Qualora un campo riceva una omologazione diretta da parte dell' International Cricket Council alla disputa di partite internazionali seniores questa avrà valenza a prescindere da quanto previsto dai commi precedenti e dagli art. 30 e 31 del presente regolamento.

Art. 33 - Oneri della A.S.A. ospitante od organizzatrice

1. La A.S.A. ospitante od organizzatrice deve assicurare la disponibilità del campo di gioco prescelto e provvedere a che il medesimo, con le relative attrezzature, sia regolare, efficiente ed agibile.
2. Sull'impossibilità di svolgimento della gara per difetto e irregolarità del campo di gioco dispongono gli artt. 36, 38 e 39 del presente Regolamento.
3. Per gare disputate in campo neutro tali obblighi incombono alla A.S.A. incaricata dell'organizzazione.

Art. 34 - Indisponibilità del campo di gioco

1. Nel caso di indisponibilità del campo di gioco, tempestivamente notificata e documentata dalla A.S.A. cui incombe l'onere, il C.F. può, in via eccezionale e semprechè ciò sia compatibile con il tipo di manifestazione e le esigenze organizzative, disporre:
 - a) l'inversione del campo, previo accordo tra le A.S.A. interessate;
 - b) lo svolgimento della gara su altro campo omologato per lo stesso campionato, anche se ubicato in località diversa, a condizione che l'A.S.A. ospitata non debba in tal modo compiere un percorso maggiore di quello previsto per la trasferta originaria;
 - c) il rinvio della gara, contenuto peraltro entro termini tali da non influire sul regolare svolgimento del campionato o della manifestazione.
2. Qualora non riuscisse possibile e non venga comunque adottato alcuno dei provvedimenti di cui sopra, la mancata effettuazione della gara è imputabile alla A.S.A. onerata.

Art. 35 - Efficienza del campo di gioco

1. La A.S.A. ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità del campo di gioco e delle sue attrezzature, nonché dell'efficienza e dell'agibilità del medesimo. Essa, inoltre, deve tenere in buona efficienza gli spogliatoi per gli arbitri e per la squadra ospitata.
2. Le D.O.A. precisano per quali campionati o riferimento al campionato ed al tipo di impianto e tornei sia obbligatorio un ulteriore spogliatoio destinato agli ufficiali di campo.
3. Nello spogliatoio riservato agli arbitri, oltre agli stessi, può esclusivamente accedere il dirigente della A.S.A. addetto agli arbitri ed eventuali tesserati appositamente e specificamente autorizzati dal C.F.
4. Nelle D.O.A. sono precisate le attrezzature principali e di riserva e quelle indispensabili, con riferimento alla manifestazione e al tipo di impianto.

Art. 36 - Attrezzature del campo di gioco

1. La A.S.A. ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo almeno 40 minuti prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della stessa.
2. Se le attrezzature indispensabili ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature di riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà iniziare o essere proseguita.
3. Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare svolgimento della gara.

Art. 37 - Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara

1. Qualora al momento della consegna delle attrezzature, gli arbitri accertino la mancanza o l'irregolare funzionamento di quelle indispensabili, la A.S.A. ospitante deve provvedere alla sostituzione o alla necessaria riparazione per l'ora fissata quale inizio della gara.
2. Se non si è provveduto entro tale termine la gara deve avere regolarmente inizio con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.
3. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolarità sia accertata a seguito di presentazione del previsto reclamo.
4. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolare funzionamento dell'attrezzatura si verifichi dopo la consegna agli arbitri, ma prima dell'inizio della gara.
5. Se mancano o non funzionano regolarmente anche le attrezzature di riserva la gara non verrà disputata e la squadra ospitante sarà dichiarata perdente così come previsto dal regolamento della specifica manifestazione con l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed accessorie previste.

Art. 38 - Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara

1. Se l'irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili si verifica dopo l'inizio della gara, quest'ultima deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.
2. Se mancano o presentano irregolarità anche le attrezzature di riserva, la gara non può proseguire e deve essere omologata con il risultato previsto dal regolamento della manifestazione specifica o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.

3. Qualora l'irregolare funzionamento delle attrezzature di riserva si verifichi dopo la ripresa della gara, questa non può proseguire e viene ripetuta secondo le disposizioni del C.F.

Art. 39 - Irregolarità del campo di gioco

1. Compete agli arbitri, insindacabilmente, ogni decisione in merito alla regolarità del campo nonché allo stato del terreno di gioco e delle attrezzature prima e durante l'incontro.
2. Qualora prima dell'inizio della gara gli arbitri accertino l'esistenza di gravi irregolarità di campo o la mancanza di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara stessa e se tali inconvenienti non possono essere rimossi dall'A.S.A. ospitante entro 30 minuti, non daranno inizio alla gara, la cui mancata effettuazione sarà imputabile all'A.S.A. onerata.

Art. 40 - Impraticabilità del campo di gioco prima e durante la gara

1. Si ha impraticabilità del campo di gioco nel caso in cui il regolare svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da altri fatti esterni comunque non imputabili alla A.S.A. ospitante
2. Compete agli arbitri, insindacabilmente ma con facoltà di ascoltare i due capitani, ogni decisione in merito alla praticabilità del campo di gioco sia prima che dopo l'inizio della gara.
3. Qualora, a giudizio degli arbitri, lo stato di impraticabilità del campo possa avere carattere non definitivo, l'inizio della gara potrà essere rinviato fino al termine ultimo utile per ottenere un risultato in conformità con il regolamento specifico della manifestazione disputata.
4. Nel caso di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara lo svolgimento di questa potrà essere sospeso, più volte, in attesa che cessi l'impraticabilità fino al termine ultimo utile per ottenere un risultato in conformità con il regolamento specifico della manifestazione disputata.
5. Durante i periodi di rinvio e sospensione del gioco le A.S.A. debbono rimanere a disposizione degli arbitri e l'A.S.A. ospitante ha l'obbligo su richiesta degli stessi, di provvedere ad eliminare lo stato di impraticabilità, qualora ciò rientri nelle sue possibilità.
6. Se, peraltro, l'impraticabilità perdura, gli arbitri potranno dare inizio alla gara, previo accordo scritto fra le due A.S.A. interessate, su altro campo praticabile, sito in zona limitrofa e omologato per lo stesso campionato. Qualora nemmeno questo fosse possibile, l'incontro verrà rinviato.
7. La gara sospesa riprenderà secondo le modalità previste dal regolamento specifico della singola manifestazione.
8. La gara non disputata o non proseguita per il mancato accordo fra le A.S.A. e comunque non portata a termine verrà recuperata ex-novo, fatto salvo quanto previsto dal regolamento specifico della singola manifestazione.
9. L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa della gara.

Art. 41 - Regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco

1. Gli arbitri sono i giudici insindacabili della regolarità del campo e delle attrezzature, nonché dello stato del terreno di gioco prima e durante la gara.

Art. 42 - Ordine pubblico nei campi di gioco

1. Le A.S.A. ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli arbitri ed ufficiali di campo, delle autorità federali in quanto tali, delle A.S.A. ospitate prima, durante e dopo la gara.
2. Le A.S.A. sono tenute a prendere accordi con le Autorità di Pubblica Sicurezza affinché sia assicurato, ad ogni partita di campionato o torneo, ufficiale od amichevole, l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.
3. La A.S.A. ospitante ha, pertanto, l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza, dovrà esibire documentazione della comunicazione presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Le A.S.A. sono comunque tenute a predisporre nell'impianto le più idonee misure di sicurezza, atte a garantire l'incolumità dei giocatori delle due A.S.A., degli arbitri e degli ufficiali di campo, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica.

5. Il controllo della tutela dell'ordine pubblico prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e la decisione di iniziare, proseguire o sospendere la stessa è di esclusiva competenza degli arbitri che hanno, tuttavia, facoltà di sentire i due capitani.

Art. 43 - Incidenti sui campi di gioco

1. Qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il compimento della stessa, o che comunque alterino l'uguaglianza competitiva della A.S.A., alla A.S.A. che risulti responsabile può essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara con la eventuale penalizzazione prevista dal Reg. di Giustizia e Disciplina. Qualora la responsabilità dei fatti sia da attribuire ad entrambe le A.S.A., ad esse dovrà essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0, e la rispettiva penalizzazione prevista dal regolamento specifico della singola manifestazione
2. Tale responsabilità può essere accertata d'ufficio.
3. L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di applicare imparzialmente i regolamenti federali, può ritenere terminata la gara nel momento in cui gli incidenti hanno luogo, facendone precisa menzione nel referto di gara.
4. Alla A.S.A. responsabile viene applicata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio stabilito dal regolamento specifico della singola manifestazione o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, con le eventuali sanzioni disciplinari ed accessorie.
5. L'uguaglianza competitiva può essere solo riferita a fatti estranei allo svolgimento dell'incontro e quindi non al comportamento dei giocatori in campo.

Art. 44 - Ingresso agli impianti di gioco

1. Le A.S.A. e la F.Cr.I., quando organizzatrice, hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni federali. E' consentito l'accesso a pagamento compatibilmente alle osservanze delle vigenti norme di legge.
2. I dati relativi alla capienza, calcolata secondo le prescrizioni giuridico - amministrative vigenti, devono essere riportati nel provvedimento di omologazione del campo di gioco.
3. Hanno diritto al libero ingresso alle manifestazioni a pagamento, tanto di carattere nazionale che internazionale, tutti i tesserati F.Cr.I.
4. Le A.S.A. e la F.Cr.I., quando organizzatrice, sono tenute a consentire il libero ingresso alle manifestazioni da loro organizzate ai rappresentanti della stampa che siano presso di esse accreditati. Deve essere consentito il libero accesso anche ai titolari di apposita tessera rilasciata dal CONI.
5. Per tutti i Campionati con ingresso a pagamento, la A.S.A. ospitata ha diritto di acquistare, almeno 10 giorni prima della gara, un quantitativo di biglietti pari al 10% della capienza dell'impianto, con facoltà di scelta proporzionale dei posti messi in vendita nei vari settori.

Art. 45 - Accesso al Campo di Gioco

1. Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara e gli ufficiali di gara designati.
2. E' consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale. La sua funzione deve essere strettamente limitata alla diramazione di notizie ufficiali.
3. All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc) anche se non tesserate. Di qualsiasi loro comportamento non consono ai principi generali di lealtà e correttezza o in violazione di norme regolamentari, risponde la A.S.A. ospitante.
4. Durante lo svolgimento della gara, nessuno può entrare nel campo di gioco all'infuori degli arbitri e dei giocatori.
5. Il servizio sanitario ed il massaggiatore possono accedere al campo di gioco, per prestare la propria opera, soltanto dietro invito o autorizzazione degli arbitri.

Art. 46 - Rinvio al regolamento di Giustizia e Disciplina

1. Il regolamento di Giustizia e Disciplina stabilisce le sanzioni conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente titolo.

SEZIONE III - ORGANI DI CONTROLLO TECNICO-ORGANIZZATIVO**Art.47 - Individuazione**

1. Allo svolgimento dell'Attività Ufficiale sono preposti:
 - il C.F.
 - la Commissione Tecnica Nazionale.

Art.48 - Competenze

1. La competenza del Commissione Tecnica Nazionale si estende a tutta l'attività agonistica nazionale ed internazionale.
2. La competenza del Capitano della Nazionale è limitata all'attività delle rappresentative azzurre.
3. La competenza del C.F. è di natura normativa ed organizzativa.
4. La Segreteria Federale coadiuva l'attività di tutti gli organi con competenza in materia, attuandone e comunicandone a fini operativi le determinazioni, fornendo, quando se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, anche prestazioni collaborative dei propri uffici specie in sede organizzativa e di svolgimento dei concentramenti di campionato.

SEZIONE IV - ORGANI DI CAMPO**Art. 49 - Elencazione**

1. Sono organi di campo, preposti allo svolgimento delle gare secondo le regole della disciplina sportiva del Cricket:
 - gli Arbitri
 - gli Scorers
 - il Commissario di Campo
 - il Responsabile Federale di torneo o concentramento
2. Il Commissario di Campo ed il Responsabile Federale di torneo o concentramento sono organi eventuali.

Art. 50 - Compiti degli arbitri

1. Oltre a quanto previsto nei regolamenti tecnici di campo ai fini del corretto svolgimento delle gare e della disciplina in campo spetta agli arbitri:
 - a) l'identificazione dei giocatori e delle persone ammesse per ciascuna squadra nel recinto di gioco;
 - b) ogni eventuale valutazione e decisione in merito alla regolarità dell'equipaggiamento dei giocatori, all'assolvimento degli oneri che incombono alle A.S.A. per lo svolgimento del gioco e comunque alla possibilità in genere di effettuazione o prosecuzione della gara a norma del presente regolamento;
 - c) ricevere le manifestazioni di impugnativa e provvedere agli oneri ad essi incombenti a norma del regolamento di Giustizia e Disciplina;
 - d) redigere e sottoscrivere il referto arbitrale, rimettendolo all'organo competente a riceverlo.

Art. 51 - Poteri degli arbitri in ordine alla prosecuzione od interruzione delle gare

1. E' nei poteri degli arbitri astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni pregiudizievoli della loro incolumità o di quella dei partecipanti alla gara, o che non consentano ad essi stessi di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio.
2. Rientra altresì nei poteri degli arbitri, in tali circostanze, proseguire la gara pro-forma, esclusivamente a fini cautelativi o di salvaguardia dell'ordine pubblico.

Art. 52 - Assenza e indisponibilità degli arbitri nelle gare non a concentramento

1. Se decorsi 30 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della gara si verifichi la mancata presentazione in campo di uno degli arbitri, l'altro arbitro designato può chiedere a sua discrezione, l'intervento di un altro collega di qualsiasi categoria presente alla manifestazione, il quale sostituirà l'assente definitivamente, oppure provvede ad arbitrare l'incontro chiedendo a ciascuna squadra di fornire un arbitro secondario.
2. Ove siano assenti entrambi gli arbitri designati e siano presenti le due A.S.A., la gara avrà luogo sotto la direzione di due arbitri, o di un arbitro eventualmente intervenuti alla manifestazione.
3. Si applicano le disposizioni del comma 1 nel caso in cui, durante lo svolgimento della gara, venisse a rendersi indisponibili uno od entrambi gli arbitri per infortunio o per altra causa di forza maggiore.

4. Verificandosi l'impossibilità di iniziare o proseguire la gara a norma di quanto previsto nel presente articolo, le A.S.A. potranno lasciare il campo di gioco e la gara stessa sarà rinviata a data da stabilire all'organo competente.

Art. 53 - Commissari di campo

1. La F.Cr.I. può designare persone di sua fiducia, purché regolarmente tesserate come Dirigenti Federali o come Ufficiali di Gara (G.I.A.C.), in veste di Commissari di Campo per assistere a manifestazioni federali, con l'incarico di riferire sul loro andamento, in genere e particolarmente sul contegno del pubblico, dei dirigenti, delle A.S.A. prima, durante e dopo la gara, e su qualsiasi fatto o incidente che ritengono eventualmente sfuggito all'osservazione degli arbitri.
2. I Commissari di Campo debbono, nel riferire i fatti, precisare ogni volta se trattasi di fatti che loro giudicano essere sfuggiti all'attenzione o all'osservazione degli arbitri.
3. I Commissari di Campo, solo in caso di assoluta necessità, debbono assistere e tutelare gli arbitri ed invitare, ove occorre, i dirigenti delle A.S.A. a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.
4. Salvo questi casi, essi debbono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto.
5. I Commissari di Campo sono designati dagli Organi federali competenti all'organizzazione dei vari campionati. Essi sono designati solo in caso di riconosciuta necessità e possono esserlo su richiesta di una A.S.A.: in tal caso la spesa relativa è a carico della A.S.A. richiedente.
6. Il rapporto del Commissario di Campo costituisce parte integrante del rapporto arbitrale.
7. L'incarico di Commissario di Campo può essere cumulato con mansioni devolute da altri Organi federali.
8. L'incarico di Commissario di Campo è incompatibile con l'attività dirigenziale nell'ambito societario sotto qualsiasi veste o qualifica.

Art. 54 - Responsabili Federali di tornei e concentramenti

1. La F.Cr.I. può designare persone di sua fiducia, purché regolarmente tesserate come Dirigenti Federali o come Ufficiali di Gara (G.I.A.C.), in veste di Responsabili Federali di tornei e concentramenti per assistere a manifestazioni federali assicurandone la migliore gestione sportiva e logistica possibile.
2. I Responsabili Federali di tornei e concentramenti verranno designati dal C.F. almeno trenta giorni prima della manifestazione cui dovranno presenziare ed opereranno sempre in modo palese e trasparente.

Art. 55 - Designazioni arbitrali

1. I campionati e tornei ufficiali federali seniores devono essere diretti da arbitri regolarmente tesserati ed in attività di servizio.
2. La designazione degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è fatta dagli Organi Federali competenti, secondo le "disposizioni organizzative annuali" ed è comunicata agli interessati prima dell'effettuazione della gara, a mezzo stampa o via email, e/o fax.
3. I campionati e tornei ufficiali federali juniores possono essere diretti, oltrechè da arbitri regolarmente tesserati ed in attività di servizio, anche da equiparati designati dalle A.S.A. interessate.

Art. 56 - Mancanza o smarrimento referto

1. Il referto ufficiale di gara di cui è parte integrante il foglio segnapunti (scoresheet) o la **scorecard** deve essere fornito al Giudice Unico dagli arbitri designati.
2. In mancanza del referto ufficiale questo potrà essere sostituito ed improvvisato sul posto a mezzo di qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed ufficiale.
3. In caso di smarrimento o distruzione del referto la partita verrà omologata secondo il risultato finale precisato dagli arbitri. Qualora essi non siano in grado di accertarlo, si procederà a ripetizione dell'incontro.

Art. 57 - Scorer - Addetto al punteggio

1. Per tutte le partite di campionati e tornei è necessaria la presenza di uno o più addetti al punteggio (scorer) con funzioni di rilevamento ed aggiornamento dei dati tecnici.
2. Possono assolvere alla funzione di scorer solo gli iscritti all'albo GIACS – Scorer dell'anno in corso.

3. Agli scorer è demandata la corretta compilazione, in duplice copia, una da consegnare agli arbitri a fine partita, una da custodire e tenere a disposizione della Segreteria Federale per almeno un anno dalla disputa della partita, del foglio segnapunti.
4. I regolamenti specifici di ogni singola manifestazioni precisano per quali campionati la presenza degli scorer sia obbligatoria. In ogni caso, limitatamente al Campionato di Serie A ed ai turni preliminari della Coppa Italia è obbligatoria la presenza dello scorer della A.S.A. ospitante.

SEZIONE V - L'OMOLOGAZIONE DELLE GARE

Art. 58 - I documenti ufficiali di gara

1. Per ogni gara diretta gli arbitri devono redigere apposito referto.
2. Il referto arbitrale dovrà essere redatto in duplice originale debitamente sottoscritto, secondo le prescrizioni impartite dal Commissione Tecnica Federale utilizzando i moduli debitamente predisposti e forniti, e recare, comunque, con relative annotazioni cronologiche, i dati essenziali e salienti circa lo svolgimento tecnico dell'incontro, l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei partecipanti con relativa motivazione, degli incidenti, degli infortuni, del comportamento del pubblico, la constatazione circa lo stato del campo e annesse attrezzature e l'osservanza degli oneri incombenti alle A.S.A. ospitanti ed organizzatori, le motivazioni che abbiano fatto escludere la regolarità dell'incontro e i conseguenti provvedimenti adottati, le riserve e i preannunci di reclamo dei capitani secondo quanto previsto dalle norme della giustizia sportiva federale, nonché ogni altro rilievo necessario ed opportuno.
3. Costituiscono parte integrante del referto arbitrale gli elenchi dei partecipanti soggetti al riscontro degli arbitri, i fogli segnapunti (scoresheet) o le scorecard nonché i preannunci di reclamo loro presentati, sui quali essi dovranno annotare il momento di presentazione con riferimento al termine dell'incontro ed apporre la propria sottoscrizione per autenticazione.
4. Il referto deve essere redatto anche nel caso di gara non iniziata, indicandosene i motivi.
5. Oltre al referto arbitrale è documento ufficiale di gara il rapporto dell'eventuale Commissario di Campo previsto dall'art. 53 del presente Regolamento.

Art. 59 - Validità e rilevanza dei documenti ufficiali di gara

1. I competenti organi giudicanti basano i loro giudizi in ordine alla regolarità ed al risultato delle gare sui documenti ufficiali di gara.
2. Solo limitatamente all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme di disciplina, ove siano formalmente impugnate le risultanze dei documenti ufficiali, gli organi giudicanti possono, a loro insindacabile discrezionalità, acquisire supplementi di referto, di rapporto o precisazioni dagli ufficiali di gara, anche convocandoli presso di sé, nonché avvalersi di ogni mezzo integrativo di riscontro.
3. Sono comunque esclusi i diretti confronti fra ufficiali di gara e gli altri tesserati e terzi in genere.

Art. 60 - Trasmissione dei documenti ufficiali di gara

1. I documenti ufficiali di gara, a cura ed onere diretto degli arbitri, devono essere rimessi senza indugio al competente organo giudicante, cui devono pervenire in tempo utile per provvedere.
2. Il Commissario di Campo farà pervenire il proprio rapporto.

Art. 61 - Redazione e trasmissione dei documenti ufficiali di gara in mancanza di arbitri

1. In caso di mancanza di arbitri la redazione dei documenti ufficiali, secondo le forme stabilite dall'art. 52, è a cura ed onere della A.S.A. ospitante. Essa è inoltre tenuta a spedire, a proprie spese, agli uffici preposti i documenti ufficiali entro 48 ore dallo svolgimento della gara.
2. L'inottemperanza alle disposizioni del comma precedente rende la A.S.A. ospitante passibile di un'ammenda stabilita preventivamente dal C.F..
3. Alla stessa pena è soggetta la A.S.A. ospitata nel caso in cui la difformità, l'inesattezza o la lacunosità dei documenti ufficiali siano riconducibili, in tutto o in parte, alla sua condotta.
4. Ai fini delle competenze giurisdizionali di primo grado e d'appello le sanzioni previste dal presente articolo sono equiparate alle disciplinari.

Art. 62 - Nozione di omologazione

1. Il risultato della gara a cui si riferiscono i documenti ufficiali relativi è soggetto ad omologazione da parte degli organi giudicanti, che lo convalida e lo rende ufficiale.
2. Esso è omologato quando sia positivamente riscontrato il regolare svolgimento della gara.
3. Non può procedersi ad omologazione in pendenza di rituali impugnazioni influenti sull'esito della gara quali consentite dalle norme del regolamento di giustizia.
4. L'accoglimento delle impugnazioni di cui al precedente comma o il riscontro di irregolarità determinanti rilevabili d'ufficio e disciplinarmente imputabili comportano la non omologazione della gara e il risultato ufficiale della medesima sarà quello determinato dalla decisione giurisdizionale.
5. Se il giudice dell'omologazione ritiene che lo svolgimento della gara non sia stato regolare per fatti valutabili con criteri non esclusivamente tecnici, comunque non imputabili, nemmeno oggettivamente, alle A.S.A. partecipanti, annulla la gara disponendone la ripetizione.

TITOLO III - CAMPIONATI**Art. 63 - Campionati e Tornei ufficiali**

1. La F.Cr.I. indice ed organizza i campionati e tornei ufficiali, maschili e femminili, secondo l'ordinamento fissato dal C.F..
2. L'attività ufficiale si svolge in conformità con le disposizioni tecniche di gioco ed alle regole previste da "The laws of cricket" del M.C.C. vigenti ed alle normative dell' I.C.C. e dell'I.C.C. Europe.
3. Per particolari manifestazioni possono essere consentite deroghe ai regolamenti internazionali, limitatamente alla composizione numerica delle A.S.A., alla durata degli incontri, alle misure del campo di gioco e alle modalità di svolgimento dello stesso.

Art. 64 - Ordinamento dei campionati

1. Il C.F. stabilisce l'ordinamento dei singoli campionati, il numero delle A.S.A. partecipanti, il numero delle A.S.A. eventualmente da promuovere e da retrocedere.
2. Ne determina inoltre, con le D.O.A., la formula di svolgimento, la competenza organizzativa.

Art. 65 - Obbligo di disputa delle gare di campionato

1. Le A.S.A. hanno l'obbligo di sostenere tutti gli incontri previsti nel calendario dei campionati cui partecipano e di condurre a termine le gare, quali che siano le condizioni di svolgimento.
2. Il regolamento di Giustizia e Disciplina stabilisce le conseguenze disciplinari dell'inosservanza di tale obbligo, e in particolare della mancata disputa di due gare del medesimo campionato, della mancata disputa di una gara in fasi di concentramento.

Art. 66 - Impiego di atleti stranieri

1. Il numero di atleti stranieri schierati in campo, è fissato dal C.F. nelle D.O.A., tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 98 del Regolamento Organico.
2. Non si comprendono in tale numero gli atleti stranieri equiparati agli atleti italiani.

Art. 67 - Nozione di partecipazione ai campionati

1. Agli effetti delle normative Federali un'A.S.A. si intende che abbia partecipato ad un campionato quando sia compresa nella classifica definitiva del medesimo.

Art. 68 - Aggiudicazione del titolo di "Campione d'Italia"

1. Il titolo di Campione d'Italia è attribuito alla formazione della A.S.A. prima classificata nella massima serie del campionato di propria competenza.
2. La proclamazione dell'A.S.A. Campione d'Italia è effettuata con delibera del C.F. e i proclamati sono autorizzati a fregiare le maglie sociali della loro squadra con lo scudetto tricolore per tutta la durata del successivo anno sportivo.

Art. 69 - Iscrizioni ai campionati

1. Le iscrizioni ai Campionati, sia Nazionali che Regionali e Provinciali, di tutte le categorie, debbono essere tutte presentate alla Segreteria Federale nelle modalità e nei termini previsti dalle D.O.A. deliberate dal C.F..

Art. 70 - Campionati a partecipazione limitata

1. Le A.S.A. sono ammesse alla partecipazione a ciascun campionato per il possesso dei requisiti richiesti, fissati dall'ordinamento dei campionati stessi e dalle D.O.A.
2. Le A.S.A. partecipanti ad un Campionato Nazionale non possono partecipare con altra squadra a nessun altro Campionato Nazionale di pari categoria.
3. Le A.S.A. partecipanti ad un Campionato Nazionale maschile non possono inoltre iscriversi al massimo Campionato Regionale maschile.
4. Le D.O.A. determinano le limitazioni alla partecipazione ai Campionati Regionali ed alle loro fasi per le A.S.A. partecipanti a Campionati Nazionali maschili e femminili.
5. Le A.S.A. neoaffiliate partecipano esclusivamente ad un campionato a libera partecipazione.

Art 71 - A.S.A. aventi diritto

1. Al termine di ciascun anno sportivo, il C.F. stabilisce le A.S.A. aventi diritto alla partecipazione ai vari campionati dell'anno sportivo successivo, tenuti presenti l'ordinamento dei campionati, i risultati sportivi conseguiti e l'ottemperanza all'obbligo di partecipazione ai campionati e trofei giovanili nell'annata sportiva precedente, così come previsto dalle D.O.A.
2. L'organico dei vari campionati viene diramato dal C.F. attraverso un comunicato ufficiale nel quale saranno altresì precisati i termini di chiusura delle iscrizioni e gli importi da versare alla F.Cr.I. per le singole manifestazioni.
3. Le A.S.A. aventi diritto debbono presentare tempestiva domanda d'iscrizione alla Segreteria Federale.
4. La domanda deve essere compilata sull'apposito modulo rilasciato dalla F.Cr.I., debitamente riempito in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della A.S.A..
5. La domanda deve inoltre essere corredata dal modulo di affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione, qualora la A.S.A. non vi abbia già provveduto e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle tasse dovute ivi compreso il deposito cauzionale ove previsto.
6. Le domande non inviate nei termini o comunque incomplete, debbono essere considerate come non presentate, con conseguente perdita del diritto alla partecipazione al campionato.
7. In caso di contestazione sulla data di invio, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata oppure la data di spedizione indicata nella ricevuta di posta celere o del corriere.
8. Nel più breve tempo possibile la Segreteria Federale fornirà la definitiva composizione di tutte le manifestazioni.

Art. 72 - Classificazione delle riserve

1. Le A.S.A. che si iscrivono come "riserva" dei vari campionati debbono iscriversi nel rispetto dei termini stabiliti dalle D.O.A. Pertanto le A.S.A. debbono versare gli importi delle tasse previsti per il campionato maggiore cui aspirano partecipare.
2. La Segreteria Federale competente classifica e rende note le A.S.A. riserve dei vari campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:
 - a) le A.S.A. meglio classificate delle retrocesse;
 - b) la prima delle non promosse nel campionato di categoria immediatamente inferiore;
 - c) nell'ordine le ulteriori A.S.A. retrocesse;
 - d) nell'eventualità di A.S.A. retrocesse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore calcolata secondo il percorso seguito dai mezzi di linea. In caso di coesistenza di mezzi pubblici diversi, si deve aver riguardo alla minore distanza tra i vari percorsi dei diversi servizi pubblici utilizzabili.
3. Le A.S.A. che presentano domanda di iscrizione come squadra "riserva" devono indicare la disponibilità, di un campo di gioco idoneo per svolgere l'attività per la quale hanno chiesto di partecipare.

4. Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.

Art. 73 - Riapertura dei termini

1. Il C.F. ha facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai campionati per i gironi nei quali si rende opportuno completare i quadri delle A.S.A. partecipanti.
2. In tal caso possono avvalersi del diritto di richiesta d'iscrizione anche le A.S.A. che ne erano decadute per il mancato rispetto dei termini.
3. Il C.F. può altresì delimitare territorialmente l'ammissibilità delle domande d'iscrizione.

Art. 74 - Campionati a libera partecipazione

1. Per i campionati a libera partecipazione le D.O.A. debbono stabilire, al termine di ciascun anno sportivo, le norme che regolano l'iscrizione e la partecipazione a detti campionati dell'anno successivo, con particolare riguardo alla data di apertura e chiusura delle iscrizioni, all'eventuale sistema delle promozioni e retrocessioni e ciò in rapporto all'ordinamento dei campionati, deliberato dal C.F..

Art. 75 - Squadre della stessa A.S.A. nello stesso campionato.

1. Per i campionati, o tornei ufficiali, ove sia ammessa la partecipazione di più squadre di una stessa A.S.A., è vietato agli atleti il passaggio ad altra squadra della stessa A.S.A. per tutta la durata del campionato salvo che per le fasi (amministrate dal Settore Giovanile) e le fasi nazionali dei campionati giovanili.
2. Nel caso in cui una A.S.A. partecipi allo stesso campionato o trofeo giovanile con più squadre, queste verranno inserite nello stesso girone e gli incontri diretti verranno fatti disputare nelle prime giornate del calendario. Su specifica richiesta della A.S.A. interessata le squadre potranno essere inserite in gironi diversi.
3. Alla finale provinciale verrà ammessa:
 - a) una sola squadra per A.S.A. se tale finale si svolgerà con un concentramento o con un girone all'italiana solo tra quattro squadre;
 - b) due squadre per A.S.A. se tale finale si svolgerà con un girone all'italiana con la partecipazione di almeno sei squadre. Lo stesso criterio verrà applicato nel caso di finale regionale.
4. Quando ad una finale provinciale o regionale viene ammessa una sola squadra per A.S.A., è consentito il passaggio a questa squadra degli atleti dalle altre squadre della stessa A.S.A. che hanno partecipato alle fasi precedenti.
5. Ai fini dell'applicazione di questa regola è vincolante l'iscrizione sul referto di gara.

Art. 76 - Rinuncia alla partecipazione

1. La rinuncia di una A.S.A. a partecipare al campionato cui aveva diritto è considerata grave infrazione e non conferisce alla A.S.A. rinunciataria il diritto di partecipazione a campionati inferiori.
2. Solo nel caso in cui la rinuncia venga dichiarata entro e non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni al campionato, cui la A.S.A. aveva diritto di partecipare e la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, la Segreteria Federale competente delibera inappellabilmente l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il campionato cui la A.S.A. può essere ammessa a partecipare.
3. In caso di reiezione della domanda la A.S.A. non conserva alcun diritto e può iscriversi solo ad un campionato a libera partecipazione.
4. La A.S.A. già iscritta al campionato o torneo, e che vi rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni perde automaticamente il diritto di partecipare, nell'anno sportivo in corso e, a seconda della gravità del fatto, anche, a qualsiasi campionato di categoria inferiore, conservando unicamente il diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione.
5. Sanzioni consequenziali:
 - a) in caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni, nessuna sanzione pecuniaria verrà adottata nei confronti della A.S.A., mentre potranno essere assunte sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili;
 - b) nel caso in cui non venga comunicata la rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni e l'ufficio competente accerti la mancata iscrizione, alla A.S.A. inadempiente verrà inflitta una ammenda pari a quella stabilita per la rinuncia. Tale normativa viene applicata anche ai campionati a libera partecipazione;
 - c) in caso di rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni ma prima della compilazione del calendario del campionato, alla A.S.A. rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al doppio di quella stabilita per la prima

- rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e potranno essere assunte sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili;
- d) in caso di rinuncia dopo la compilazione del calendario ufficiale ma entro le ore 24.00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato, alla A.S.A. rinunciataria verrà inflitta una ammenda a € 300,00; verrà incamerata la tassa di iscrizione e potranno essere assunte sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili; dopo le ore 24.00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato alla A.S.A. rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari a € 600,00.

Art. 77 - Classifica

1. Nei campionati, nei tornei e nelle manifestazioni che non si svolgono ad eliminazione diretta, la classifica è stabilita a punti: così come stabilito dal regolamento specifico di ogni singola manifestazione.
2. La classifica nei campionati è stabilita per punti: così come stabilito dal regolamento specifico di ogni singola manifestazione.
3. Per ogni partita omologata con risultato non acquisito sul campo, la A.S.A. è penalizzata in classifica così come stabilito dal regolamento specifico di ogni singola manifestazione.
4. Se due o più squadre terminano in classifica a parità di punteggio, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica stessa verrà determinata da uno spareggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento specifico di ogni singola manifestazione.

Art. 78 - Norme per le qualificazioni

1. Ove si renda necessario, a qualsiasi titolo, procedere a qualificazioni fra le A.S.A. appartenenti a diversi gironi o diverse categorie di campionati, il C.F. emanerà di volta in volta i criteri relativi alla formula, allo svolgimento di dette qualificazioni, ed alla composizione della Commissione Esecutiva delegata alla direzione, organizzazione, designazione degli arbitri ed ufficiali di campo, all'assunzione dei provvedimenti disciplinari e quant'altro previsto e delegabile.
2. Le fasi di campionato, previste dalla formula con la concentrazione di A.S.A. in campo neutro, possono essere dirette, invece, da un Commissario, in sostituzione della Commissione.
3. Al termine della qualificazione o del concentramento, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, od il Commissario, deve inoltrare all'Organo federale competente una relazione, in duplice copia, ed allegare verbali, referti ed eventuali tasse ed ammende riscosse.
4. Ove al termine della qualificazione o del concentramento vi sia parità di punteggio in classifica, si devono applicare le modalità stabilite dal regolamento specifico di ogni singola manifestazione.
5. Nelle competizioni giovanili che si concludono con la Finale Nazionale è obbligatoria la partecipazione, di un dirigente, o di un suo delegato, di ogni A.S.A. ammessa, alla I riunione organizzativa come disposto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile.

Art. 79 - Parametri discriminanti in classifica in caso di parità

1. Per stabilire l'ordine delle precedenze, anche in caso di assegnazione di un titolo o per la promozione diretta a campionati o gruppi dell'anno sportivo successivo, quando si verifica una parità di punteggio nella classifica finale di campionato o fase o gruppo, si dovranno applicare le modalità stabilite dal regolamento specifico di ogni singola manifestazione.

Art. 80 - Cauzione

1. Le A.S.A. che iniziano la disputa di un campionato assumono il preciso impegno di portarlo a termine. A garanzia di questo impegno la F.Cr.I. richiede alle A.S.A., con l'iscrizione al campionato, il deposito di una cauzione la cui entità viene fissata nelle D.O.A.

Art. 81 - Rinuncia preventiva alla disputa di una gara

1. La A.S.A. che rinuncia preventivamente alla disputa di una gara di campionato verrà sanzionata con la sconfitta a tavolino e una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, in relazione alle motivazioni addotte e ai tempi di comunicazione della rinuncia. Alla sanzione pecuniaria deve aggiungersi un equivalente indennizzo alla squadra avversaria (sia che essa giochi in casa, sia che giochi in trasferta), nell'ipotesi in cui la rinuncia sia comunicata a meno di 48 ore dallo svolgimento della gara.
2. La rinuncia all'ultima gara di un campionato all'italiana comporta, ove rilevi sostanzialmente ai fini della classifica finale, l'applicazione del massimo della sanzione pecuniaria con equivalente indennizzo alla squadra avversaria.

Art. 82 - Mancata o ritardata presentazione in campo

1. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che una delle due A.S.A. si sia presentata regolarmente in campo, questa verrà considerata rinunciataria e la gara sarà omologata con la sconfitta a tavolino e una sanzione pecuniaria di € 250,00, con equivalente indennizzo alla squadra avversaria (sia che essa giochi in casa, sia che giochi in trasferta).
2. Qualora ambedue le A.S.A. non si presentino regolarmente in campo, verranno considerate entrambe rinunciatarie e saranno sanzionate con la sconfitta a tavolino e una sanzione pecuniaria di € 250,00, da corrispondersi alla Federazione di appartenenza.
3. Se, all'ora fissata per l'inizio della gara, le A.S.A. sono presenti in campo con un minimo di giocatori come previsto dal regolamento specifico della manifestazione, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se a causa della mancata presentazione di documenti idonei una squadra non è in grado di schierare il numero di giocatori stabilito dal regolamento specifico della manifestazione in oggetto, la gara non potrà avere inizio. La mancata disputa della gara viene assimilata alla "rinuncia". La A.S.A. inadempiente verrà sanzionata con la perdita della gara con il punteggio stabilito dal regolamento specifico della manifestazione.
4. Se entro il termine di attesa la A.S.A. ritardataria preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza maggiore, gli arbitri avranno facoltà di concedere di protrarre opportunamente il tempo di attesa.
5. Per il riconoscimento della causa di forza maggiore a seguito di incidente occorso in viaggio, la A.S.A. interessata dovrà produrre idonea documentazione.
6. Il Giudice Unico valuterà se sussistono o meno le cause per tale riconoscimento.

Art. 83 - Riconoscimento della causa di forza maggiore

1. Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto dalla A.S.A. interessata mediante invio di telegramma, di fax, o e-mail al Giudice Unico entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento della gara.
2. La motivazione e la relativa tassa reclamo, nella misura fissata dalle D.O.A. deve essere inoltrata a mezzo raccomandata, posta celere o corriere, fax o e-mail da spedirsi entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data nella quale la gara si doveva svolgere. Se il giorno è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
3. Il Giudice Unico decide sull'istanza nel più breve tempo possibile dando comunicazione del provvedimento adottato alle A.S.A. interessate.
4. Avverso detto provvedimento, le A.S.A. interessate possono proporre ricorso secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 84 - Ritiro da gara

1. Viene considerata rinunciataria a tutti gli effetti la A.S.A. che si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata.
2. La gara verrà omologata con il risultato più sfavorevole alla A.S.A. rinunciataria fra quello conseguito sul campo o quello stabilito dal regolamento specifico della manifestazione e la A.S.A. rinunciataria subirà una sanzione pecuniaria di € 250,00, con equivalente indennizzo alla squadra avversaria.

Art. 85 - Ritiro durante il campionato

1. Una A.S.A. che si ritiri durante lo svolgimento di un campionato commette una grave violazione. Tale ritiro comporta l'esclusione della A.S.A. dal diritto di partecipare al campionato immediatamente inferiore sia nella stessa stagione che in quella successiva, ad eccezione dei campionati a libera partecipazione. Inoltre la A.S.A. è tenuta al pagamento di una ammenda fino a otto volte quella stabilita nel minimo per rinuncia di cui all'art. 81 comma 1 del presente Regolamento oltre alle sanzioni disciplinari che verranno assunte nei confronti dei dirigenti responsabili.

Art. 86 - Ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a gare

1. Una A.S.A. nel corso di un campionato non può avvalersi di più di una rinuncia. Alla seconda rinuncia, viene esclusa dal campionato ed è tenuta al pagamento di una ammenda fino a otto volte quella stabilita nel minimo per la prima rinuncia oltre all'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili.

2. La rinuncia anche ad una sola gara nelle fasi di campionato a concentramento, negli incontri e nei concentramenti di qualificazione, è considerata ritiro definitivo dal campionato, con l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Negli incontri ad eliminazione diretta (Coppa Italia, Play-off, etc.), nei casi di mancata presentazione in campo, rinuncia a disputare una gara, ritiro in gara da parte di una squadra, la squadra avversaria passa automaticamente al turno successivo, se previsto, o viene dichiarata vincitrice della fase, se si tratta di turno finale.
4. A tutti i fini regolamentari e disciplinari la rinuncia costituisce, anche in questo caso, ritiro dal campionato.

Art. 87 - Rinuncia alla prosecuzione nei campionati a più fasi

1. La rinuncia a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato o torneo, anche se a carattere misto, è considerata a tutti gli effetti come il ritiro dal campionato, e comporta:
 - a) la perdita della promozione o l'automatica retrocessione al campionato inferiore;
 - b) la revoca dell'eventuale titolo regionale o provinciale;
 - c) lo scioglimento del vincolo dei giocatori ai sensi dell'art. 117 comma 5 del R.O.;
 - d) l'esclusione dal diritto di partecipare al campionato immediatamente inferiore o al medesimo torneo sia nella stessa stagione sportiva sia in quella successiva ad eccezione dei campionati a libera partecipazione;
 - e) il pagamento di una ammenda fino a quattro volte quella stabilita nel minimo per la prima rinuncia.
2. Il diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi si trasmette alla A.S.A. che possa usufruire del diritto stesso, quale classificata in ordine inunediatamente successivo di classifica, semprechè sia possibile la sua sostituzione, a discrezione e giudizio dell'Organo federale competente.

Art. 88 - Ritiro definitivo

1. In caso di ritiro definitivo di una A.S.A., determinato da quanto previsto dagli artt. 85 e 86, il Giudice Unico provvederà ad annullare tutti gli incontri disputati dalla A.S.A. ritiratasi.

Art. 89 - Rimborso delle spese di viaggio

1. Per i campionati e/o per le loro fasi, le D.O.A. determinano i parametri, le modalità e gli obblighi relativi ad eventuali rimborsi dovuti.

Art. 90 - Indennizzi per assenza di arbitri

1. Non effettuandosi la gara di campionato per l'assenza dell'arbitro o degli arbitri designati, e se non c'è la possibilità di effettuare la sostituzione ai sensi dell'art. 52 del presente Regolamento, la A.S.A. ospitante non dovrà corrispondere alla A.S.A. ospitata il rimborso di cui all'art. 89.
2. La Segreteria Federale determinerà, in relazione alla serie, al campionato ed alla fase, in base a quanto previsto dall'art 89, le voci di spesa da rimborsare alle due A.S.A. interessate.
3. I rimborsi arbitrali per il nuovo incontro rimangono a carico della F.Cr.I. e le A.S.A. debbono versare una sola tassa gara, valida sia per l'incontro precedentemente non effettuato che per l'incontro ripetuto.

Art. 91 - Indennizzi per irregolarità e/o impraticabilità di campo

1. Non effettuandosi la gara di campionato per irregolarità o impraticabilità del campo non dovuta a causa di forza maggiore la A.S.A. ospitante dovrà corrispondere alla A.S.A. ospitata il rimborso delle spese di viaggio.
2. Tale rimborso, da calcolarsi a norma dell'art. 89 senza alcuna decurtazione, dovrà essere corrisposto dalla A.S.A. ospitante alla A.S.A. ospitata, all'atto della effettuazione della gara precedentemente non disputata. La A.S.A. inadempiente sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 94.
3. La tassa gara deve essere nuovamente versata dalla A.S.A. ospitante, restandone esentata la A.S.A. ospitata.

Art. 92 - Esclusione dalla partecipazione a gare

1. Le A.S.A. sono tenute a liquidare le ammende e gli indennizzi previsti dai precedenti artt. 81-82-85-86-87-91-92-93 nei tempi e modi specificati nelle D.O.A.
2. In caso di mancata ottemperanza a tale tassativa prescrizione le A.S.A. inadempienti verranno sanzionate dal C.F. con l'immediato divieto di partecipazione a gare ufficiali e, se vi prendono parte, la gara verrà omologata con il risultato stabilito dal regolamento specifico della singola manifestazione, in suo sfavore o con l'eventuale migliore risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria. Tale divieto avrà efficacia fino alla data del versamento delle somme

dovute sia alla F.Cr.I. sia alla A.S.A. creditrice. Quest'ultime dovranno dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta liquidazione di quanto loro dovuto alla Segreteria Federale.

Art. 93 - Ripetizione di gara annullata

1. L'organizzazione della ripetizione di una gara annullata è di competenza della A.S.A. ospitante la quale non potrà esimersi dal farla svolgere.

Art. 94 - Incontri su campo neutro a seguito squalifica del campo

1. Per la disputa di gara su campo neutro, a seguito di squalifica del campo di gioco la Segreteria Federale delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento, affidando eventualmente all'organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.
2. Le spese di organizzazione vengono così stabilite:
 - a) in caso di ingresso libero saranno a carico della A.S.A. ospitante;
 - b) in caso di ingresso a pagamento l'incasso, dedotte le spese, spetterà alla A.S.A. ospitante.

Art. 95 - Incontri su campo neutro per la disputa di concentramenti ed eventuali spareggi previsti dai regolamenti specifici delle singole manifestazioni.

1. In caso di concentramenti ed eventuali spareggi previsti dai regolamenti specifici delle singole manifestazioni, la Segreteria Federale delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento, affidando all'organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.
2. Le spese di organizzazione vengono così stabilite:
 - a) in caso di ingresso libero saranno a carico dell'organo federale competente all'organizzazione della gara;
 - b) in caso di ingresso a pagamento verrà utilizzato l'incasso realizzato. L'eventuale eccedenza verrà suddivisa tra le A.S.A. partecipanti.

Art. 96 - Rinvio al regolamento di Giustizia e Disciplina

1. Il regolamento di Giustizia e Disciplina stabilisce le sanzioni conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente titolo.

TITOLO IV - ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE INTERNAZIONALE

Art. 97 - Norme regolamentari applicabili

1. I campionati a livello internazionale ed ogni altra manifestazione di livello internazionale in cui siano impegnate squadre rappresentative nazionali, sia assolute che di categoria o rappresentative di A.S.A., sono disciplinati dai regolamenti internazionali della I.C.C. e E.C.C.
2. E' sempre riservata alla competenza disciplinare della F.Cr.I. la valutazione del comportamento dei partecipanti a norma delle disposizioni del regolamento di disciplina, salve le sanzioni direttamente applicate dagli organi internazionali.

Art. 98 - Doveri delle A.S.A. e degli atleti in ordine all'attività internazionale ufficiale

1. Gli atleti convocati per le rappresentative nazionali assolute o di categoria devono ottemperare alla convocazione nei termini e modi stabiliti ed osservare le disposizioni organizzative e di disciplina impartite dal C.F. e dagli organi internazionali.
2. Le A.S.A. devono mettere a disposizione i propri atleti convocati dal C.F., sia per gli incontri sia per i relativi programmati allenamenti, offrendo ogni necessaria ed opportuna collaborazione.

TITOLO V - ATTIVITÀ EXTRA FEDERALE

Art. 99 - Tornei organizzati dalle A.S.A.

1. Le A.S.A. che intendono organizzare tornei, o partecipare a manifestazioni in Italia o all'estero notificano ciò all'organo competente trasmettendo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione copia del relativo regolamento che deve indicare:
 - a) località, campi, giorni ed orari fissati per lo svolgimento;
 - b) formula di svolgimento;
 - c) le A.S.A. invitate a partecipare ed il trattamento loro riservato.

2. Il C.F. ha facoltà di vietare lo svolgimento della manifestazione per gravi motivi morali o di ordine pubblico o qualora in contrasto con i programmi agonistici ufficiali.

Art. 100 - Organizzazione di singoli incontri

1. Le A.S.A. che intendano organizzare incontri singoli, nell'ambito dell'attività ufficiale, sono tenute a dare tempestiva comunicazione alla F.Cr.I. dell'avvenuta disputa della gara.

Art. 101 - Norme regolatrici dell'attività extra-federale

1. Lo svolgimento dell'attività extrafederale è soggetto a tutte le norme che regolano l'attività ufficiale in quanto applicabili con riferimento al tipo di manifestazione e salvo le deroghe espressamente previste e convalidate nel provvedimento autorizzativo; ma nessuna deroga può essere consentita in ordine alla disciplina dei comportamenti delle A.S.A. e dei partecipanti.

Art. 102 Attività extra-federale non indetta da A.S.A.

1. Lo svolgimento dell'attività extrafederale indetta da Istituti scolastici, Enti di promozione, C.A.S. ed altri soggetti non affiliati ricade comunque, per il suo riconoscimento, in tutte quelle norme e disposizioni che la F.Cr.I. attraverso i suoi Organi stabilisce di volta in volta, nel rispetto degli scopi statutari Federali.